



4. IL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

Come riportato nei precedenti Rapporti CRC⁵¹, le raccomandazioni ONU sul diritto di associazione dei minorenni e le *Child Led Organization* (CLO)⁵² rimangono sostanzialmente inattese e le problematiche invariate. Le persone di età minore sono formalmente titolari del diritto di associazione⁵³ ma vi sono limiti giuridici alla sua implementazione, sebbene il Governo Italiano abbia affermato in precedenza il contrario⁵⁴, salvo poi dover evidenziare nel V e VI Rapporto Governativo all'ONU⁵⁵ gli ostacoli all'esercizio derivanti dalla normativa. Infatti, la **capacità giuridica**⁵⁶ – idoneità alla titolarità di diritti e doveri – si acquista alla nascita ma la piena **capacità di agire**⁵⁷ – idoneità a esercitare tali diritti e a compiere autonomamente validi atti giuridici – si acquisisce con la maggiore età. Ad oggi, dunque, i minorenni possono sì **prendere parte** ad associazioni ma **non costituirle, rappresentarle, gestirle e amministrarle**⁵⁸. Non possono infatti compiere atti giuridicamente rilevanti nei confronti di terzi o assumere cariche che impegnino l'associazione, come sottoscrivere contratti (quali locazione e utenze

di sedi associative). Se essi fossero compiuti, si tratterebbe di atti non nulli in sé stessi, ma annullabili in sede giudiziaria⁵⁹. La recente normativa sul Terzo Settore non modifica il quadro: le Leggi 266/1991 (organizzazioni di volontariato)⁶⁰ e 383/2000 (associazionismo di promozione sociale)⁶¹, integrate dalla "Riforma del Terzo Settore"⁶² e dal "Codice del Terzo Settore"⁶³, e la normativa per l'associazionismo sportivo e culturale limitano l'effettiva possibilità di piena associazione delle persone di età minore, prevedendo azioni che chiamano in causa le norme civilistiche succitate. Il Gruppo CRC⁶⁴, il Forum Nazionale del Terzo Settore⁶⁵, le associazioni⁶⁶ e alcuni parlamentari, durante l'iter legislativo della riforma, hanno proposto senza esito positivo di superare tali limiti normativi, di fatto colmabili, dato che ai minorenni è riconosciuta – per alcuni atti e negozi giuridici – capacità di agire: dai 16 anni, e se autorizzati anche sotto tale età⁶⁷, possono ad esempio riconoscere un figlio; se autorizzati, possono sposarsi (art. 84, comma 2, c.c.), così come esprimere il loro consenso all'adozione (Legge 184/1983); gli studenti di età minore possono presentare liste elettorali per gli Organi

⁵¹ www.gruppocrc.net/Il-diritto-alla-liberta-di-associazione.

⁵² Comitato ONU CRC, Commenti Generali n. 12 e n. 13: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11;

Raccomandazioni sul riconoscimento lega- le delle Child Led Organisation, incontro internazionale del 2009, 20°

Anniversario della CRC:

www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/20th/RecommendationsCRC20.doc; UNICEF, Child and youth participation resource guide:

www.unicef.org/adolescence/cyppguide/index_child_led.html.

⁵³ Art. 18 della Costituzione Italiana

⁵⁴ Nel 2011 il Governo rimanda al testo del 2000: "L'esercizio dei diritti di associazione e di riunione pacifica non subisce limitazioni particolari quando si tratti di minori. Si tratta di diritti riconosciuti a ogni cittadino, senza distinzioni d'età, salve le necessarie cautele imposte dall'esigenza di tutelare l'incolumità e sicurezza in considerazione dei luoghi in cui si possono manifestare tali forme di libertà e salvi i divieti sanciti dal legislatore".

⁵⁵ Cfr. par. 4 "Diritti Civili e Libertà", lettera e, pag. 30, nella versione in italiano del Rapporto Governativo 2017.

⁵⁶ Art. 1 c.c.

⁵⁷ Art. 2 c.c.

⁵⁸ Artt. 36 e sgg. c.c., regolano le associazioni non riconosciute e presuppongono la capacità di agire

⁵⁹ Art. 1425 c.c.: "Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare".

⁶⁰ www.volontariato.org/leggequadro.htm.

⁶¹ www.parlamento.it/leggi/003831.htm.

⁶² Cfr. Legge Delega di Riforma del Terzo Settore n. 106 del 06/06/2016

⁶³ D.lgs. 117 del 03/07/2017: www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&atto.codiceRedazionale=17G00128.

⁶⁴ Cfr. 8° e 9° Rapporto CRC, capitolo III, "Il diritto di associazione": www.gruppocrc.net.

⁶⁵ Linee Guida per una riforma del Terzo Settore, 12 giugno 2014, punto 4.2, comma 6 – Aggiornamento della Legge 266/91 sul Volontariato:

www.forumterzosettore.it/2014/06/12/riforma-del-terzo-settore-il-documento-del-forum-nazionale/; proposta reiterata nel successivo iter della riforma

⁶⁶ Arciragazzi, "Diritto di associazione per tutti, anche per i minorenni": www.arciragazzi.it/notizie/diritto-di-associazione-per-tutti-anche-per-i-minorenni; proposta ripresa da SOS Villaggi dei Bambini: www.vita.it/it/article/2014/05/26/nel-segno-dei-diritti-le-proposte-di-sos-villaggi-dei-bambini/127051.

⁶⁷ Art. 250 c.c., u.c.



Collegiali scolastici, esservi eletti e votare i propri rappresentanti.

Attualmente, i dati ISTAT sulla partecipazione sociale dei 14/17enni⁶⁸ rilevano una scarsa attivazione, con la sola eccezione del settore volontariato: 8,6% nel 2014; 9,7% nel 2015; 10,4% nel 2016. Su questo versante⁶⁹, infatti, gli adolescenti sembrano maggiormente attivi: il Censimento ISTAT del 2011 rileva inoltre 214 organizzazioni in Italia con volontari minorenni, 173 delle quali impegnate nel settore “cultura sport e ricreazione”⁷⁰. Si tratta in ogni caso della partecipazione di persone di età minore ad associazioni gestite da adulti, come riportato anche dal Rapporto Governativo all’ONU del 2017.

Il Gruppo CRC dal 2014 dedica un focus sul coinvolgimento dei minorenni in associazioni: emergono realtà in cui l’aggregazione è prassi riconosciuta e facilitata, attraverso *setting* che promuovono il confronto tra coetanei e adulti, la creazione di reti amicali e la facilitazione ad assumere decisioni in gruppo; ci sono inoltre *focus formativi per adulti*, per migliorare la capacità di ascolto delle persone di età minore⁷¹; si valorizza il riconoscimento della centralità della partecipazione nell’azione educativa⁷². Tuttavia, anche in questi casi, non è

riconosciuto il diritto di elettorato attivo e/o passivo⁷³, tranne nel caso di un’associazione in cui i soci minorenni siano formalmente pari ai maggiorenni⁷⁴. Infine, pur segnalando le positive esperienze delle Consulte Provinciali Studentesche (CPS)⁷⁵ – per le quali nel 2016 sono stati stanziati 710.500⁷⁶ – e le esperienze di Assemblee studentesche⁷⁷, si ritiene che esse attengano al diritto di partecipazione degli studenti alle attività scolastiche e non all’ambito associativo propriamente detto; d’altronde, anche in queste, si ritrovano le criticità di una rappresentanza formale che dev’essere comunque assunta da studenti di maggiore età⁷⁸.

Quanto sopra vanifica il valore formativo dell’associazionismo nell’acquisire *life-skills* e assumere la responsabilità sociale⁷⁹, non promuove statuti che prevedano soci minorenni nelle associazioni, né l’esistenza di CLO, e nel complesso inficia l’effettività dell’art. 15 della CRC. Sono quindi necessari interventi normativo-amministrativi pubblici e statuti/regolamenti di Terzo Settore che rendano possibile la partecipazione delle persone di età minore alle associazioni e la costituzione di CLO, al momento non presenti in Italia.

⁶⁸ Dati ISTAT 2001-2016 riferiti ai 14/17enni: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_PARTECIPSOCIALE#,

selezionando “Partecipazione sociale/Associazionismo/Classe di età”. Non sono rilevati i dati per gli infraquattordicenni.

⁶⁹ I Rapporti sul volontariato dei CSV (Centri Servizi per il Volontaria- to) cominciano a prevedere la classe di età under-18 anni. Si vedano il CSV di Genova (www.celivo.it) e il monitoraggio sul coordinamento nazionale dei CSV: www.csvnet.it e www.csvnet.it/notizie/le-notizie/notiziecsv/1914-il-volontariato-come-scuola-di-vita.

⁷⁰ Dati Censimento ISTAT 2011, selezionando “Istituzioni non profit/ Volontariato/Istituzioni con volontari/Classe di età” sulla pagina: <http://daticensimentoindustriaeservizi.istat.it/Index.aspx#>.

⁷¹ Moduli formativi su ascolto e partecipazione di alcune associazioni del Gruppo CRC: AGESCI, Arciragazzi, CSI, Uisp.

⁷² AGESCI e Arciragazzi.

⁷³ AGESCI non distingue, anche ai fini dell’elettorato, maggiorenni e minorenni, ma “soci adulti” che svolgono il servizio educativo e “soci giovani”, bambini, ragazzi, giovani 8/21 anni, che vivono l’esperienza di crescita nello scoutismo.

⁷⁴ Lo Statuto di Arciragazzi garantisce pari dignità associativa e l’elettorato attivo e passivo a prescindere dall’età; in caso di limitazioni normative, i maggiorenni possono svolgere azioni di tutoraggio.

⁷⁵ www.spazioconsulte.it/webi/it/home-page/.

⁷⁶ D.M. 01/09/2016. Informazioni nel V e VI Rapporto Governativo.

⁷⁷ Previste e disciplinate dagli artt. 12 e sgg. D.lgs. 297/94 (a integra- zione dei Decreti delegati Legge 477 del 30/07/1973).

⁷⁸ Le associazioni studentesche (DPR 567/96 e 156/99) hanno poteri di interlocuzione, anche nazionale, ma “la rappresentanza dell’Associazione è conferita a uno studente maggiorenne”; anche ai Comitati Studenteschi (D.lgs. 297/94) sono riconosciuti poteri di rappresentanza, pareri, proposte, convocazione delle assemblee e realizzazione di iniziative, anche di autofinanziamento, ma il Comitato esprime un gruppo di gestione “coordinato da uno studente maggiorenne”. Per la Legge 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”), art. 1, comma 14, l’elaborazione del PTOF delle scuole sec. Il grado tiene conto dei pareri degli studenti e dunque si ripresentano i succitati problemi circa la rappresentanza.

⁷⁹ Ricerca CEVAS, “FTP: Forme in Trasformazione della Partecipazione giovanile”, settembre 2011: www.cevas.it/partecipazione-giovani-citta-dinanza.html.



Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al Governo di promuovere adeguati strumenti che assicurino il diritto di associazione dei minorenni, così che il quadro legislativo rispetti l'art. 15 della CRC e l'art. 18 della Costituzione;

2. Al Governo di considerare nei **Livelli Essenziali** per i minorenni il loro diritto di partecipazione alle associazioni e la possibilità di costituire Child Led Organization;

3. All'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza di attuare il monitoraggio su esperienze, ostacoli e possibili soluzioni circa l'implementazione del diritto di associazione per i minorenni.